

Il processo tributario telematico

di Sergio Mogorovich

Il D.M. 23-12-2013, n. 163 ha dato l'avvio al processo tributario telematico, ma la concreta attuazione è differita inizialmente dal 01-12-2015 per le commissioni aventi sede nelle regioni Umbria e Toscana (e, successivamente, estesa con apposito provvedimento), in base al D.D. 4-8-2015 di attuazione che indica le regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione degli atti e per le altre regole procedurali.

L'entrata in vigore del processo tributario telematico

Decreto	Decorrenza	Regioni interessate
4-8-2015	01-12-2015	Umbria e Toscana
30-6-2016	15-10-2016	Abruzzo e Molise
	15-11-2016	Piemonte e Liguria
	15-12-2016	Veneto e Emilia-Romagna
15-12-2016	15-2-2017	Basilicata, Campania e Puglia
	15-4-2017	Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia
	15-6-2017	Calabria, Sardegna e Sicilia
	15-7-2017	Marche e Val d'Aosta, province autonome di Bolzano e Trento

La nuova procedura è stata prevista con l'art. 39, c. 8, del D.L. 6-7-2011, n. 98, che aveva introdotto il comma 1-bis all'articolo 16 del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, consentendo che *“le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. 7-3-2005, n. 82”* e disponendo che *“l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo”*. Inoltre, il D.M. 26-4-2012 ha indicato le regole tecniche per l'utilizzazione della posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario.

La sintesi del processo tributario telematico

1. Il processo tributario telematico è una facoltà, non un obbligo.
2. Se il contenzioso è attivato in via telematica, la scelta è irrevocabile fino alla conclusione dell'iter procedurale, nonché per l'appello, eccetto l'ipotesi di cambio del difensore.
3. L'indicazione della PEC nel ricorso costituisce l'elezione del "*domicilio digitale*" del contribuente.
4. Le notifiche si perfezionano con la ricezione della comunicazione via PEC.
5. I termini processuali iniziano a decorrere da quando il destinatario della PEC ne ha avuto conoscenza.
6. Il contributo unificato e i diritti di copia di atti e di sentenze possono essere pagati online.
7. Viene istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Avvertenza: il D.M. 14-2-2012 non modifica la struttura del processo tributario ma consente di trasmettere e consultare gli atti con modalità telematiche.

8.1 L'ambito di applicazione

È possibile formare come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata a firma digitale:

- a) gli atti e i provvedimenti del processo tributario,
- b) gli atti relativi alla procedura avviata con l'istanza di reclamo e mediazione.

La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché quelli della procedura di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche, secondo quanto è previsto dal D.M..

Avvertenze

La parte che ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche ha l'obbligo di adottare le medesime modalità per l'intero grado di giudizio.

Il cambio del difensore permette di passare alla procedura cartacea.

Se non è diversamente stabilito dal D.M., si applicano le disposizioni del D.Lgs. 07-03-2005, n. 82.

8.2 Il S.I.Gi.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria)

Il S.I.Gi.T. è chiamato ad assicurare:

a) l'individuazione:

- della commissione tributaria adita;
- del procedimento tributario attivato;
- del soggetto abilitato;

b) la trasmissione degli atti e dei documenti alla commissione tributaria competente e la ricezione degli stessi da parte della medesima;

c) il rilascio delle attestazioni di trasmissione e ricezione degli atti relativi alla commissione tributaria;

d) la formazione del fascicolo.

I soggetti abilitati all'accesso al S.I.Gi.T.

a) giudici tributari;

b) parti, procuratori e difensori di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546 (1);

c) personale abilitato delle segreterie delle commissioni tributarie;

d) consulenti tecnici (1);

e) altri soggetti indicati all'art. 7 del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546 (1).

(1 - nota) Per le sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

Con uno o più decreti sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni di abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione, alla notificazione, alla consultazione, al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi, all'accesso dei soggetti abilitati e alla redazione e al deposito di sentenze, decreti e ordinanze, nonché all'archiviazione e conservazione dei documenti informatici.

8.3 La procura alle liti

La procura alla lite o l'incarico all'assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente.

Gli atti, compreso il ricorso e la procedura di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC.

La procura alle liti, o l'incarico di assistenza e difesa, deve essere autenticata dal difensore mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale. Qualora la procura o l'incarico di assistenza e difesa siano conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori trasmettono, congiuntamente all'atto, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 07-03-2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

8.4 Le notificazioni e le comunicazioni

Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite trasmettendo i documenti informatici all'indirizzo di PEC.

Gli indirizzi di PEC

Soggetto	Indirizzo
professionista iscritto in albo o elenco istituito con legge dello Stato	indirizzo comunicato all'ordine o collegio (art. 16, c. 7, del D.L. 29-11-2008, n. 185); indirizzo rilasciato dal gestore (D.P.R. 11-02-2005, n. 68);
soggetti indicati all'art. 12 del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, abilitati all'assistenza tecnica società e imprese individuali iscritte al registro delle imprese	indirizzo comunicato con l'iscrizione, pubblicato nell'INI-PEC;
ente impositore	indirizzo pubblicato nell'IPA (art. 47, c. 3, del D.Lgs. 07-03-2005, n. 82).

Avvertenze:

1. Nel caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono essere utilizzati gli elenchi di cui all'art. 16, cc. 6 e 7, del D.L. 29-11-2008, n. 185, con le modalità di cui all'art. 6, c. 1-bis, del D.Lgs. 7-3-2005, n. 82, consultabili nell'INI-PEC.
2. Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria, utilizzati per le comunicazioni, oltre che nell'IPA, sono pubblicati sul portale internet indicato nell'apposito D.M..
3. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al capo VIII del D.Lgs. 7-3-2005, n. 82.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Se la parte sta in giudizio personalmente, e il relativo indirizzo non risulta dai pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo al quale vuole ricevere le comunicazioni. Nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo ovvero di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della commissione tributaria.

Qualora la notificazione sia da eseguire a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., gli atti da notificare devono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

Qualora la comunicazione contenga dati sensibili, essa è effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del S.I.Gi.T.

8.5 Il domicilio digitale

L'indirizzo di PEC contenuto nel ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale all'elezione di domicilio digitale ai fini delle attività processuali di comunicazione e di notificazione.

La variazione dell'indirizzo di PEC va effettuata, secondo le modalità operative di cui all'apposito D.M., con effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata alla segreteria della commissione tributaria e alle parti costituite.

Le suddette regole si applicano anche nei successivi gradi di giudizio.

8.6 L'attestazione temporale degli atti telematici

Quale regola generale, ai sensi dell'art. 16, c. 5, del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione, i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui viene ricevuto l'atto.

Nel processo tributario telematico relativamente a qualsiasi comunicazione o notificazione tramite PEC, ai fini procedurali i termini processuali decorrono:

- a) per il mittente, al momento dell’invio al proprio gestore, attestato dalla ricevuta di accettazione;
- b) per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informativi è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata;
- c) per la commissione tributaria, il deposito degli atti è identificato al momento attestato dalla ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T..

Gli atti processuali

Fattispecie	Modalità
<ul style="list-style-type: none"> • notificazione del ricorso e degli atti (compresa la procedura di reclamo e mediazione); • deposito del fascicolo (con ricevute PEC); • controdeduzioni e altri atti del processo (con le relative ricevute PEC); • costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente. 	<ul style="list-style-type: none"> • notifica utilizzando la PEC all’indirizzo PEC del destinatario; • deposito esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.; • deposito presso la segreteria della commissione tributaria tramite il S.I.Gi.T.; • deposito tramite il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d’iscrizione e degli atti e documenti allegati, attestato (a).
<p>(a) Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale.</p>	

Gli atti e i documenti che vengono prodotti in un momento successivo alla costituzione in giudizio devono essere depositati esclusivamente per il tramite del S.I.Gi.T. e “*devono contenere l’indicazione del numero di iscrizione al registro generale*” che è stato assegnato al ricorso introduttivo. L’operazione è attestata mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. nella quale sono indicate la data di trasmissione e la corretta acquisizione degli atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

Per gli atti e i documenti depositati presso la segreteria della commissione tributaria in formato cartaceo, una volta che sono acquisiti, questa provvede ad effettuarne la copia informatica che viene inserita nel fascicolo informatico con l’apposizione

della firma elettronica certificata o firma digitale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 07-03-

2005, n. 82.

Un D.M. attuativo disciplinerà l'acquisizione di copia informatica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti cointeressati al processo.

8.7 Il giudizio di appello

Anche nel giudizio in appello trovano applicazione le regole previste per il processo di primo grado.

Nel processo tributario telematico non trova applicazione la regola (art. 53, c. 2, del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546) secondo cui, se l'appello non è stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante a pena di inammissibilità deve depositare copia dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata.

Il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della commissione tributaria regionale *“vale anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”*.

8.8 Il fascicolo informatico

Il fascicolo informatico, formato dalla segreteria della commissione tributaria ai sensi dell'art. 41, c. 2-bis, del D.Lgs. 07-03-2005, n. 82, comprendente sia le attestazioni rilasciate sia ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T., sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'art. 25 del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, se contiene anche tutti gli atti e i documenti cartacei che sono stati acquisiti dalla stessa.

Il fascicolo informatico produce i seguenti effetti:

- a) consente ai giudici tributari e ai soggetti abilitati al S.I.Gi.T. di eseguire la diretta consultazione;
- b) esonera la segreteria della commissione dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo del suo contenuto;
- c) permette alle parti di ottenere copia autentica degli atti in esso contenuti, ai sensi degli artt. 25 e 38 del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, sempre tramite PEC, previo pagamento delle spese.

8.9 Il processo verbale d'udienza

Il processo verbale d'udienza è redatto come documento informatico ed è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario.

Qualora sia richiesto, le parti procedono a sottoscrivere le dichiarazioni o il processo verbale con le medesime modalità.

Se la suddetta procedura non può essere concretizzata, l'atto è redatto su supporto cartaceo, sottoscritto con firma autografa e acquisito al fascicolo informatico.

8.10 I provvedimenti

Le sentenze, i decreti e le ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale del presidente e dell'estensore, sono trasmessi tramite il S.I.Gi.T. tra i componenti del collegio giudicante.

Il segretario di sezione sottoscrive, secondo le suddette modalità, i suddetti provvedimenti provvedendo al deposito della sentenza.

8.11 La formula esecutiva

Se la parte chiede il rilascio della sentenza munita della formula esecutiva, previo pagamento delle spese, il segretario provvede al rilascio del documento sottoscritto con la propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità stabilite con D.M..

8.12 La trasmissione dei fascicoli

La commissione tributaria provinciale trasmette il fascicolo informatico alla commissione tributaria regionale tramite il S.I.Gi.T..

Nei confronti di organi giurisdizionali diversi, la trasmissione e la ricezione, in ogni grado e stato del giudizio, avvengono per via telematica secondo modalità stabilite con apposito decreto interministeriale.

8.13 Il contributo unificato e le spese di giustizia

Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese di giustizia va effettuato secondo quanto è previsto dagli artt. 191 e 196 del D.P.R. 30-05-2002, n. 115, e, temporaneamente, osservando quanto è previsto dall'art. 3, c. 3, del D.M..

La parte che in primo grado ha utilizzato modalità telematiche di pagamento deve seguire la procedura per l'intero grado di giudizio e per l'appello, salvo che il difensore sia sostituito.

Va ricordato che l'art. 1, c. 598, della L. 27-12-2013, n. 147, è intervenuto sul testo dell'art. 263 del D.P.R. citato stabilendo, con il comma 1-bis, che “*le disposizioni di cui all'art. 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico*”. Pertanto, le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autenticata degli atti e dei documenti ivi contenuti, non devono corrispondere il diritto di copia.

31 marzo 2017

Sergio Mogorovich